



Città di Vittoria

(Provincia di Ragusa)

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, in Vittoria e nei locali di Palazzo di Città, tra l'Amministrazione Comunale di Vittoria, con sede legale in Vittoria via Bixio, 34 C.F. 82000830883 P.I. 00804320885, nella persona di CARBONARO TIZIANA, nella qualità di Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, autorizzata alla stipula della presente Convenzione con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, esecutiva;

e la **Coop. AREA** di Vittoria, partner di seguito denominato "Ente gestore", con sede legale in via Dei Mille n. 139, in ATI (Associazione Temporanea di Impresa) con: Cooperativa Coop. Gruppo Alfa, con sede legale a Caltagirone in via Minosse n.3, cui copia di ATI si allega al presente atto, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", nella persona di Farina Maria Matilde, nata a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della Struttura di Accoglienza di secondo livello (MSNA) sita in Vittoria, in via Roma n.163 – autorizzata al funzionamento con Decreto D.D.G. n.256 del 21/02/2019 per svolgere attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, per una ricettività di n. 10 unità.

PREMESSO

- che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
- che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);
- che la Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013 dell'Assessorato della famiglia precisa, fra l'altro, che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio sociale del comune nel cui territorio la struttura è presente;
- che la Circolare prot. n. 36227/AREA IV del 22/11/2013 della Prefettura di Ragusa, facendo riferimento alla sopra citata Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013, dispone che i competenti servizi dei comuni interessati mantengano aggiornati i contatti con le strutture di accoglienza per minori regolarmente all'albo regionale ex art. 26 legge 22/86, al fine di consentire, nel caso e su richiesta dei soggetti responsabili del collocamento del minore in luogo sicuro, l'inserimento in tali strutture dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati sul territorio ibleo, ed il conseguente regolare avvio delle procedure di presa in carico e di

apertura della tutela;

- che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce:
- il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- che le richieste inviate alle Prefetture sono, da queste ultime, inoltrate alla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza di minori non accompagnati e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR, e comunque fino al compimento del 18° anno di età;

TUTTO ciò premesso;

Visto il Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016 con il quale sono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

Vista a Circolare n. 6/2016 prot. n. 31998 del 14/10/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia esplicativa del Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016;

Visto il Decreto D.D.G. n.256 del 21/02/2019 di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per svolgere attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, concessa alla Coop. AREA legale in via Dei Mille n. 139, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Vittoria (RG) Via Roma n.163 per una ricettività di n. 10 unità;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula della convenzione con la **Coop. AREA e Coop.Gruppo Alfa, in ATI**, dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione;

Che, in forza della superiore normativa in merito, Il Comune di Vittoria si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore la somma che sarà stabilita del Ministero dell'Interno;

Che tali somme saranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura competente;

Che saranno corrisposte all'Ente gestore solo le somme che la Prefettura di Ragusa trasferirà a questo ente per le dovute liquidazioni;

Che, quindi, i servizi espletati dalla Struttura ospitante i “M.S.N.A.” non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto tenendo conto quale atto di indirizzo generale gli schemi tipo approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Articolo 1- Oggetto

la presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti i minori stranieri non accompagnati dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

Articolo 2 - Obblighi contrattuali

L'ente contraente con la stipula del presente atto si obbliga:

- ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;
- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- a sollevare e tenere indenne il Comune di Vittoria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate a ospitare i minori stranieri non accompagnati in idonee strutture di cui al programma in oggetto, conforme a tutte le normative vigenti in materia, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 3 - Servizi garantiti

L'ente contraente si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, i seguenti servizi:

1. Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

2. Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali, ecc.;
3. Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;
4. Erogazione dei pasti: di prima qualità, nel rispetto della tabella dietologica;
5. Fornitura di beni: effetti lettereschi adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario, ecc.;
6. Tutela: con il custode notturno;
7. Obbligo scolastico e formativo;
8. Attività sportive - ricreative ed educative;
9. Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite il proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;
10. Mediazione linguistica-culturale ed educazione civica;
11. Erogazione settimanale di scheda telefonica pro-capite;
12. Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

Articolo 4 - Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità personale, con una formazione al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura, rispondente alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente contraente si impegna a fornire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
- n. 3 Educatori Professionali e 1 Mediatore culturale/educatore, per complessivi 118 h. settimanali, in possesso del Diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal Decreto Ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il Mediatore Culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio;
- n. 1 Ausiliario per 15 h. settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio

personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'ente contraente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente contraente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio. Può avvalersi, altresì, per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. Tali apporti devono essere considerati aggiuntivi rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i rispettivi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente dovrà, su richiesta, fornire apposita documentazione.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori. L'ente contraente si assume, infine, l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Infine, l'ente dovrà comunicare all'A.C., ogni qualvolta, tempestivamente e comunque entro giorni due, le eventuali sostituzioni di personale, indicando il personale sostituito e il personale a subentro, e dovrà altresì trasmettere il curriculum, copia del titolo di studio e copia del contratto di assunzione.

Articolo 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 6 - Registri

L'ente contraente è tenuto a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi; ad esibire in ogni momento al Responsabile amministrativo del Comune il registro delle entrate e

delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'ente contraente, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Articolo 7 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri non Accompagnati (M.S.N.A).

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

Articolo 9 - Importo

Il Comune di Vittoria si obbliga a corrispondere all'ente contraente la somma che sarà stabilita ed erogata dal Ministero dell'Interno fino alla data di inserimento nelle strutture SAI, nella misura massima di €100,00 pro die e pro capite, importo riferito dalle ultime circolari Ministero dell'Interno prot. n. 42833 del 14/11/2022 e prot. n. 21855 del 01/06/2023. Nessuna altra somma è dovuta all'ente contraente, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale. Tale quota è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsti per ciascun minore straniero non accompagnato.

Articolo 10 - Esonero di responsabilità

L'ente contraente è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. L'ente contraente solleva il Comune di Vittoria da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

Articolo 11 - Modalità di pagamento

Le somme di cui all'articolo 7 saranno corrisposte dal Comune all'ente contraente appena espletate le procedure di accreditamento e successivamente al trasferimento delle stesse somme a questo Ente da parte della Prefettura di Ragusa.

I pagamenti saranno effettuati dietro di presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato.

L'ente contraente, contestualmente all'invio di fatture in formato elettronico, provvederà a trasmettere in formato cartaceo la seguente documentazione, necessaria ai fini della liquidazione:

- Dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese di accoglienza dei

minori stranieri non accompagnati, riferiti al periodo di cui si chiede il rimborso, sono relative a prestazioni di servizi regolarmente ed effettivamente erogati dalla struttura di accoglienza che si rappresenta, nei termini e nelle modalità previste dalla convenzione, che le presenze dei minori stranieri non accompagnati presenti nella Comunità Alloggio corrispondono ai movimenti effettivamente avvenuti nel periodo preso in considerazione e che per dette spese non è stato richiesto né sarà richiesto il rimborso, nonché parziale, ad altri soggetti sia pubblici sia privati;

- Report mensile relativo all'ospitalità dei minori;
- Relazione mensile del Servizio Sociale della Cooperativa;
- Dichiarazione del legale rappresentante attestante gli obblighi previdenziali e contrattuali;
- DM INPS e relativa autocertificazione nella quale si dichiara che tra gli oneri corrisposti all'INPS sono compresi quelli riferiti a tutti i lavoratori di cui al servizio erogato. (con allegata fotocopia documento d'identità);
- copie delle buste paga degli operatori.

Articolo 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, la **Coop. AREA e Coop.Gruppo Alfa, in ATI**, assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componententi concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Vittoria.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Non è emersa alcuna sussistenza di causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs., a seguito da consultazione della banca dati, atteso che la Prefettura non ha rilasciato alcuna informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, così come previsto dall'art. 92, comma 2, del citato D.Lgs.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

Articolo 13 - Registrazione convenzione

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Articolo 14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti, il presente atto viene sottoscritto come segue:

Per l'Ente Locale "Comune di Vittoria"	Timbro	Firma
Per l'Ente contraente	Timbro	Firma